



COMUNE DI MONTAGNANA

Provincia di Padova

DETERMINAZIONE N.	217
Data di registrazione	05/05/2023

Oggetto: PNRR- MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN COMUNE DI MONTAGNANA - CUP: C55E22000180006 - CIG: 9807504056 - DETERMINA A CONTRARRE

AREA 3

SETTORE 2° - LAVORI PUBBLICI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dato Atto che è stata conclusa l'attività istruttoria;

Verificato che sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento finale;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

Ritenuto che nulla osti all'assunzione dello stesso, non trovandosi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento aziendale;

PROPONE

L'adozione della seguente proposta di determinazione:

VISTO il Decreto Sindacale n. 30 del 29.12.2022 prot. n. 33584 con il quale sono stati nominati i Responsabili di Area;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATI, altresì, il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, in particolare l'art. 36, ed il vigente Statuto Comunale;

PREMESSO che con il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, sono stati approvati gli schemi di n. 4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali quello relativo della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.1: “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”;

VISTI:

- l’avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48047 per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di asili nido, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU;
- il decreto del Ministro dell’istruzione 7 settembre 2022, n. 236, recante destinazione di ulteriori risorse finanziarie per l’attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 – “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- il decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74, recante scioglimento di alcune riserve, delle rinunce intervenute, nonché di rettifica di alcuni importi di cui al decreto del Direttore generale d 8 settembre 2022, n. 57, recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

VISTA la nota prot. n. 90853 del 26 ottobre 2022, con la quale è stato comunicato lo scioglimento della riserva prevista nel decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57 ammettendo a finanziamento per l’intero importo, pari a complessivi Euro 1.556.074,08, la proposta progettuale presentata da questo Comune ad oggetto: “Lavori di realizzazione di nuovo asilo nido in Comune di Montagnana – CUP: C55E22000180006”;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 66 del 22.11.2022 con la quale si è provveduto all’inserimento dell’opera nel Programma OO.PP. 2022/2024 annualità 2022 prevedendo di finanziare l’importo di Euro 1.556.074,08 con i fondi del PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle

Università – Investimento 1.1 “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea - *Next Generation EU*;

RICHIAMATE la deliberazione di G.C. n. 107 del 08.11.2022 e n. 127 del 06.12.2022 con le quali sono stati approvati rispettivamente l’Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto: “Lavori di realizzazione di nuovo asilo nido in Comune di Montagnana – CUP: C55E22000180006”, selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea - *Next Generation EU* ed il successivo Addendum all’Accordo di concessione tra il Ministero dell’Istruzione e il soggetto attuatore, Comune Di Montagnana;

VISTO l’Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, registro ufficiale del Ministero dell’Istruzione 104086 del 07.12.2022, sottoscritto per l’unità di missione del PNRR dal Direttore Generale Dott.ssa Simona Montesarchio e per il soggetto attuatore dal Legale Rappresentante – Sindaco Pro tempore Dott. Gian Paolo Lovato;

DATO ATTO che l’Accordo definisce gli obblighi delle Parti, le procedure di rendicontazione di pagamento dell’intervento recante: “Lavori di realizzazione di nuovo asilo nido in Comune di Montagnana – CUP: C55E22000180006”;

DATO ATTO, altresì, che nell’Addendum approvato con deliberazione di G.C. n. 127/2022 sono state introdotte le seguenti modifiche:

- all’art. 4, comma 2, l’aggiornamento del cronoprogramma e delle milestone nazionali fissando come prima scadenza la data del 31.05.2023 per l’aggiudicazione dei lavori;
- il comma 3 dell’articolo 8 si intende sostituito dal seguente: “*3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di affidamento diretto) restano nella disponibilità dell’ente locale*”;

VISTI gli articoli 44 e 48 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 che stabiliscono, rispettivamente, una procedura accelerata per “grandi opere” sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica – PFTE e la facoltà per le stazioni appaltanti di affidare congiuntamente la progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del medesimo PFTE in relazione alle procedure di affidamento a valere sulle risorse del PNRR per gli investimenti complementari PNC;

RICHIAMATA la determinazione n. 133 del 20.03.2023 con la quale è stato affidato all’ing. Maurizio Lauro Zamana della Società SO.TEC.A. di Rovigo l’incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica rinforzato dei “Lavori di realizzazione di nuovo asilo nido in Comune di Montagnana – CUP: C55E22000180006”;

DATO ATTO che in sede di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica rinforzato è emersa la necessità di integrare il quadro economico di spesa dell’intervento in ragione degli adeguamenti dei prezzi al nuovo prezziario regionale in vigore a partire dal 1 aprile 2023;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 6 del 28.04.2023 recante “Variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 - Elenco annuale 2023, al DUP 2023-2025 e al Bilancio di Previsione 2023-2025” e con la quale è stato variato l’intervento di cui al presente atto finanziando lo stesso per complessivi Euro 2.108.464,08 mediante:

- contributi statali-fondi PNRR per Euro 1.556.074,08;
- indennità di esproprio della ex colonia di Tai di Cadore per Euro 552.390,00;

a seguito dell’adeguamento prezzi in conformità del nuovo prezzario regionale in vigore dal 1^o aprile 2023;

VISTA la determinazione n. 214 del 04.05.2023 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica rinforzato dei “Lavori di realizzazione di nuovo asilo nido in Comune di Montagnana – CUP: C55E22000180006”, redatto in data aprile 2023 dall’ing. Maurizio Zamana della SO.TEC.A. di Rovigo per l’importo di complessivi Euro 2.108.464,08 di cui Euro 1.563.462,86 per lavori, Euro 36.299,59 per oneri della sicurezza ed Euro 508.703,63 per somme in diretta amministrazione;

VISTA, altresì, la deliberazione di G.C. n. 46 del 04.05.2023 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica rinforzato dei “Lavori di realizzazione di nuovo asilo nido in Comune di Montagnana – CUP: C55E22000180006”, redatto in data aprile 2023 dall’ing. Maurizio Zamana della Società SO.TEC.A. di Rovigo per l’importo di complessivi Euro 2.108.464,08;

EVIDENZIATO, che, pena la perdita del contributo di cui sopra, il Comune è tenuto a rispettare le seguenti scadenze temporali:

- Aggiudicazione dei lavori entro il 31.05.2023;
- Avvio dell’esecuzione dei lavori entro il 30.11.2023;
- Conclusione dei lavori entro il 31.12.2025;

DATO ATTO che la tempistica necessaria per ultimare gli iter burocratici necessari per:

- Incaricare un professionista per la redazione del progetto definitivo - esecutivo dei lavori in parola;
 - Redigere e presentare i due progetti di cui sopra;
 - Predisporre ed esperire la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori;
- non consentono al Comune di Montagnana (PD) di garantire il rispetto della scadenza di aggiudicazione dei lavori entro il 31.05.2023;

RAVVISATA, quindi, la necessità di doversi provvedere alla indizione di apposita procedura di gara finalizzata all’affidamento, congiunto, della progettazione definitiva - esecutiva e dell’esecuzione dei “Lavori di realizzazione di nuovo asilo nido in Comune di Montagnana – CUP: C55E22000180006” sulla base del progetto di fattibilità tecnico economico rafforzato, sopra richiamato;

ATTESO che il 20.04.2016, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, che ha abrogato il D. Lgs 163/2006 c.d. “Codice dei Contratti”

DATO ATTO che:

- il 12 settembre 2020 è entrata in vigore la Legge n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*», il c.d. «Decreto Semplificazioni»;
- il 30.07.2021 è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante la «*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

DATO ATTO, che l'art. 47 comma 5 della L. 108/2022, per le sole procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ammette espressamente l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

EVIDENZIATO, che il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), con il parere n. 1115 del 30 novembre 2021, ha ribadito la possibilità di bandire un appalto integrato derogante di progettazione ed esecuzione lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE).

ATTESO che il citato l'art. 47 comma 5 della L. 108/2022, stabilisce la possibilità di affidare congiuntamente la progettazione e l'esecuzione dei lavori, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo;

CONSTATATO che, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del D.lgs 50/2016 ex art. 33, comma 3, del D.lgs 163/2006 è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Stazione Appaltante giusta convenzione in data 02.12.2020 rep. n. 554;

ATTESO che la gara verrà gestita dalla Centrale di Committenza integralmente in forma telematica, ex art. 58 del D.lgs 50/2016, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it>;

EVIDENZIATO, che a conferma dei valori economici espressi nel quadro economico di progetto, è stato predisposto uno schema di calcolo della parcella professionale per i servizi tecnici oggetto dell'affidamento congiunto di cui trattasi, dalla quale emerge che il valore quantificato per l'affidamento dei servizi tecnici di euro 68.757,64= è congruo;

SINTETIZZANDO, quindi, il valore complessivo dell'affidamento congiunto «progettazione/esecuzione» dell'intervento oggetto del presente provvedimento, ammonta complessivamente ad euro 1.668.520,09= (oltre IVA), di cui euro 1.599.762,45= per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ed euro 68.757,64= per l'affidamento della progettazione;

ATTESO, quindi, che sulla base di quanto stabilito dall'art. 28, comma 1 del D.lgs 50/2016, laddove si stabilisce che in caso di contratti che hanno, in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che

caratterizza l'oggetto principale del contratto determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli parziali, all'appalto di cui al presente provvedimento di applica dei rispettivi servizi o forniture. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante «*procedura negoziata*», senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di:

- almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro;
- almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DATO ATTO, altresì, di quanto segue:

- l'art. 1, comma 3 della L. 120/2020, prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, la stazioni appaltanti procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
- l'art. 1, comma 4 della L. 120/2020, prevede che la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93;

RICORDATO, con riferimento alle tipologie di gara previste dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, che il M.I.M.S (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) nel parere n. 735 del 24.9.2020 ha espressamente chiarito che «*Non si tratta di una disciplina facoltativa [quella dei DL Semplificazioni]; le nuove procedure sostituiscono, infatti, fino al 31 dicembre 2021 [ora giugno 2023], quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni*

procedimentali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione».

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 2, lett. b) della più volte citata legge 120/2020, prevede che la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziata debba avvenire nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e che gli operatori economici vengano individuati in base ad indagini di mercato oppure tramite elenchi di operatori economici esistenti;

ATTESO che anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), Fondazione Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), ha evidenziato che “dall'analisi e dalla conoscenza dei rispettivi territori, le stazioni appaltanti possono individuare aree e compatti ottimali ai fini della migliore selezione delle imprese da invitare in base alle dislocazione territoriale....; la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate a presentare offerta può facilitare il raggiungimento degli obiettivi di velocizzazione degli affidamenti e della successiva esecuzione degli appalti”;

VISTA la attuale crisi derivante dal caro materiali, a causa della quale si può affermare che la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate, non solo può facilitare la velocizzazione degli affidamenti e dell'esecuzione, ma può determinare la buona riuscita non solo della procedura ma anche dell'esecuzione stessa; ciò visto l'aumentare delle procedure deserte, nonché delle richieste di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità a cui si assiste negli ultimi mesi;

CONSIDERATO, in merito all'aspetto della «*diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate*» introdotto dalla normativa in parola in riferimento alla selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate in deroga allo scopo di facilitare gli investimenti nel contesto emergenziale, alla luce delle indicazioni operative contenute nel documento 20/239/CR5a/C4 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 17.12.2020, quanto segue:

- l'art. 114 della Costituzione, suddivide l'Italia nei diversi livelli di dislocazione territoriale: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato;
- l'appalto di cui al presente provvedimento può, a ragion veduta, ritenersi privo di interesse transfrontaliero sia per il suo ridotto valore rispetto alle soglie comunitarie, sia per la specificità dei lavori da eseguirsi che sono elementi sicuramente non idonei ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri;
- In particolar modo, per un contratto come quello in parola, assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale, nel senso che la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo, assumendo una rilevanza essenziale sull'aumento dei costi per l'esecuzione, in quanto, risulta evidente che costi di trasferta, pasti, pernottamento e organizzazione ex novo della rete dei fornitori e subappaltatori in un territorio non usuale per l'appaltatore, configurano un'idoneità operativa non competitiva rispetto a ditte radicate sul territorio, con la necessità di erodere il margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con gli altri operatori economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle lavorazioni al fine di non eseguire le prestazioni in perdita e comunque ridurre gli spostamenti di personale in un contesto emergenziale complicato;
- la scelta delle imprese da invitare alla gara non può prescindere dalla valutazione dei seguenti aspetti:
 - caratteristiche del lavoro oggetto dell'appalto in parola;

- importo dell'appalto;
- luogo di esecuzione;
- incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione;
- assenza della rilevanza transfrontaliera del contratto di cui trattasi;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle caratteristiche dell'appalto oggetto del presente provvedimento:

- di aggiudicare l'appalto congiunto della progettazione, definitiva - esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016, come oggi derogato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021;
- di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del «prezzo più basso», ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 120/2020, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;
- inoltre, per la più efficace e rapida attuazione dell'intervento sulla base della natura e del luogo ove debbono essere eseguiti i lavori in oggetto di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola le n. 17 (diciassette) ditte, scelte tra quelle registrate alla piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla centrale di committenza ed in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1 per una classifica non inferiore alla terza bis;
- di dare atto che la scelta degli operatori economici di cui sopra è avvenuta tenendo in debito conto il principio di rotazione degli inviti ribadito dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, evitando di invitare imprese che già hanno lavorato o stanno lavorando per il comune nell'ultimo anno;
- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante / Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione su richiamata;
- di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51 comma 1 D.lgs 50/2016, alla luce della dell'interconnessione, dell'omogeneità e complessità delle lavorazioni oggetto di appalto che, in caso di suddivisione in lotti, renderebbero antieconomico e non efficiente la sua esecuzione e del fatto che non vi è alcuna preclusione alla partecipazione alla gara da parte delle piccole/micro imprese;

VISTO l'art. 105, comma 2 e comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, di stabilire che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti

Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG1» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno percento) del valore della categoria stessa;

Categorie scorporabili: l'aggiudicatario può non eseguire alcuna parte delle lavorazioni scorporabili ricomprese nelle categorie «OG11», che, pertanto, possono essere integralmente subappaltate;

EVIDENZIATI, rispetto a quanto previsto dall'art. 47, commi 4, 5 e 7 della L. 108/2021 e dal Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, i seguenti aspetti peculiari del contratto e della procedura per l'appalto di cui al presente provvedimento:

- trattasi di appalto di lavori pubblici, lo stesso è soggetto all'applicazione dell'art. 84 del D.lgs 50/2016, che impone un sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, che vieta l'introduzione di qualsiasi altro sistema di qualificazione diverso dal possesso di regolare attestazione SOA;
- per l'ottenimento dell'attestazione SOA, gli operatori economici devono possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dall'art. 79, comma 1, del DPR 207/2010, ossia:
 - a) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
 - c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
 - d) adeguato organico medio annuo.
- Il possesso dell'attestazione SOA, pertanto, attesta che l'operatore economico qualificato è già in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, sia di una «*struttura tecnica ed organizzativa*», sia di un «*adeguato organico*», ossia non impone alle imprese concorrenti alcun obbligo, in caso di aggiudicazione, di assumere personale per l'esecuzione del contratto, essendo già in possesso di tutte le risorse necessarie;
- la procedura negoziata viene aggiudicata con il criterio del minor prezzo, tale criterio di aggiudicazione, quindi, non permette l'introduzione di alcun elemento diverso dal prezzo, per la valutazione delle offerte;

DATO ATTO, quindi, che, salvo violare le norme qualificazione delle imprese, violare i principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione e compromettere l'efficienza, l'economicità, la qualità dei lavori, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche:

- non è in alcun modo possibile imporre ai concorrenti invitati alla gara l'obbligo di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto;
- non è possibile introdurre ulteriori requisiti premiali dell'offerta, diversi dal prezzo, orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;

RITENUTO, alla luce delle caratteristiche peculiari dell'affidamento sopra meglio descritte, di avvalersi delle deroghe ammesse dall'art. 47 comma 7, della L. 108/2021, dando atto che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, comma 4 e comma 5 della L. 108/2021;

ATTESO che per il presente progetto di investimento è stato ottenuto il **CUP: C55E22000180006**;

ATTESO, altresì, che per l'espletamento delle procedure di gara è stato generato il **CIG: 9807504056**;

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTI il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici” relativo a lavori, servizi e forniture” ed il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente alla data di adozione del presente provvedimento;

VISTO in particolare i disposti in capo agli artt. 32, comma 2 e i combinati disposti degli artt. 95 e 97, rispettivamente commi 4 e 8;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 114 dell’11 agosto 2014 e s.m.i., recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 28.4.2022 “APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2022-2024”;

VISTO il Regolamento di organizzazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

1. **LE PREMESSE** sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui non riportate;
2. **DI AVVIARE**, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. lgs 50/2016, la procedura per l’affidamento congiunto della progettazione definitiva - esecutiva e dell’esecuzione dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN COMUNE DI MONTAGNANA – CUP: C55E22000180006” (FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU”
3. **DI STABILIRE**, ai sensi ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, D.Lgs.del50/2106 quanto segue:
 - Fine del contratto: realizzazione nuovo asilo nido;
 - Oggetto del contratto: *appalto integrato ex art. 47, comma 5, della L. 108/2011, di cui al CPV 45210000-2;*
 - Importi in appalto (I.V.A. esclusa): *euro 1.668.520,09= (oltre IVA), di cui euro 1.599.762,45= per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori ed euro 68.757,64 = per l’affidamento della progettazione definitivo - esecutivo e CSP;*
 - Termine per la consegna del progetto definitivo - esecutivo: 15 ottobre 2023;
 - Termine per la consegna dei lavori: entro il 30 novembre 2023;
 - Termine di esecuzione dei lavori: 760 (settecentosessanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025;
 - Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;

4. **DI AGGIUDICARE** l'appalto congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 della L. 108/2021, che deroga fino al 30.06.2023 l'articolo 36, comma 2, lett. c), D. Lgs 50/2016;
5. **DI ADOTTARE**, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del Minor Prezzo, determinato mediante offerta a ribasso unico da applicare sia all'importo posto base d'appalto per la progettazione definitiva/esecutiva sia all'importo «a corpo» posto a base d'appalto per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020 con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;
6. **DI INVITARE** alla procedura negoziata complessivamente n. 17 (diciassette) imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 92 del DPR 207/2010, scelte tra quelle iscritte nella piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla centrale di committenza, sulla base della loro operatività ed in possesso di adeguata qualificazione in termini di possesso di attestazione SOA;
7. **DI NON RENDERE** pubblico l'elenco di cui sopra sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 50/2016;
8. **DI GARANTIRE** ai concorrenti l'accesso immediato e costante a copia completa del progetto di fattibilità tecnico ed economico rinforzato, durante tutto il periodo di pubblicazione della lettera invito;
9. **DI DARE ATTTO** che viene garantito il principio di rotazione degli inviti;
10. **DI STABILIRE** di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51 comma 1 D.lgs 50/2016, per le motivazioni meglio descritte in premessa;
11. **DI INCARICARE** la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della convenzione in precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione dell'appalto;
12. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 105, comma 2 e comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti
 - Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG1» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa;
 - Categorie scorporabili: l'aggiudicatario può non eseguire alcuna parte delle lavorazioni scorporabili ricomprese nelle categorie «OG11», che, pertanto, possono essere integralmente subappaltate;
13. **DI STABILIRE**, per le motivazioni meglio descritte in premessa, che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, comma 4 e comma 5 della L. 108/2021;
14. **DI DARE ATTO**, che l'art. 2.47 del Capitolato Speciale d'appalto - norme amministrative prevede l'apposita clausola di revisione prezzi in ottemperanza all'art. 29 del D.L. n. 4/2022 (convertito con L. n. 25/2022);
15. **DI DARE ATTO** che Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'Area 3[^]
Arch. Roberta Businaro;

16. **DI IMPEGNARE** la somma di **Euro 660,00** quale contributo per l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici mediante imputazione della spesa al cap. 2811 “Realizzazione di nuovo asilo nido in Comune di Montagnana (PD) – CUP: C55E22000180006 – PNRR – M4C1 – Investimento 1.1.;
17. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento sul sistema dei controlli, che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all’adozione del presente provvedimento;
18. **DI DARE ATTO ALTRESÌ** che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area 3[^] Arch. Roberta Businaro, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
19. **DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Veneto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo on-line, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 104/2010;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Roberta Businaro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. 75 del 05/05/2023 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento aziendale;

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Montagnana, 05/05/2023

Il Responsabile dell'AREA 3
F.to:

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del comune di Montagnana
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/93 – Firma autografa omessa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di determinazione n. 75 del 05/05/2023 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento aziendale;

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Montagnana, 05/05/2023

Il Responsabile dell' AREA 2 f.f.
F.to: Baldo Marialetizia

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del comune di Montagnana
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/93 – Firma autografa omessa

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3

VISTA la proposta di determinazione n. 75 del 05/05/2023 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

Di adottare la proposta di determinazione sopra riportata.

Il Responsabile dell'AREA 3

*

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)